



COMUNE DI BELLOSGUARDO

Provincia di Salerno

Codice Fiscale: 82002250650 Partita IVA: 02002400659 - Tel. (0828) 965026 – Fax 965501

PEC: comune.bellosguardo@asmepec.it

www.comune.bellosguardo.sa.it

Ufficio del Sindaco

Prot. n. 194

Li, 21 gennaio 2020

ORDINANZA N. 2/2020

OGGETTO: Istituzione del divieto di sosta permanente per tutti i veicoli su piazza Tesauro e su piazza Morrone, istituzione di cinque stalli di sosta gratuita dei veicoli con sosta regolamentata da disco orario per il tempo massimo di 30 minuti su piazza Tesauro, istituzione di uno stallo di sosta gratuita dei veicoli regolamentata da disco orario per il tempo massimo di 15 minuti su piazza Morrone e istituzione di un'area di sosta gratuita per diversamente abili su C.so Garibaldi in adiacenza dell'ufficio postale e su piazza Morrone.

IL SINDACO

VISTA la presenza di un ampio spazio di sosta su P.zza Necropoli Lucana in adiacenza della scuola elementare e di un ampio spazio di sosta sottostante P.zza Morrone;

RITENUTO che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario regolamentare la circolazione stradale e istituire delle aree di sosta gratuita;

ACCERTATI il carattere generale e il contenuto normativo del presente provvedimento e la conseguente assenza di necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 13, c. 1 della legge n° 241 del 7 agosto 1990 e ss. mm.;

VISTA la direttiva 24 ottobre 2000 (G.U. 28 dicembre 2000, n. 301) emanata dal Ministero dei LL.PP., avente per oggetto: «Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione»;

VISTO il Codice della Strada emanato con D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada”, emanato con d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni ed integrazioni;

ATTESO che il presente provvedimento verrà reso noto mediante apposizione della prescritta segnaletica e con pubblicazione all'Albo Pretorio on line;

ORDINA

- a) L'istituzione del divieto di sosta permanente per tutti i veicoli e l'istituzione di cinque stalli di sosta gratuita dei veicoli con sosta regolamentata da disco orario per il tempo massimo di 30 minuti su piazza Tesauro;
- b) L'istituzione di un'area di sosta gratuita per diversamente abili su C.so Garibaldi in adiacenza dell'ufficio postale e su piazza Morrone;
- c) L'istituzione del divieto di sosta permanente per tutti i veicoli e l'istituzione di uno stallo di sosta gratuita dei veicoli con sosta regolamentata da disco orario per il tempo massimo di 15 minuti su piazza Morrone;

DISPONE

- a) La presente ordinanza è resa pubblica ed ha decorrenza mediante l'apposizione dei prescritti segnali previsti dal D. Lgs 30/04/1992, n. 285 (Codice della Strada) e dal relativo Regolamento di esecuzione attuazione, di cui al D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
- b) E' abrogata ogni altra ordinanza in contrasto con la presente;

COMUNICA

Che le aree di sosta interessate sono sottoposte a videosorveglianza con rilevamento automatico del tempo di sosta consentito;

Che è consentito lo scarico e il carico delle merci da parte degli esercenti locali e i relativi fornitori dalle ore 13:00 alle ore 16:00;

Che avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Salerno o in alternativa entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

A norma dell'articolo 8 della legge 241/90, si rende noto che responsabile del procedimento è il Comandante del Servizio Polizia Municipale.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa al Responsabile dell'Ufficio Vigilanza, al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, alla Stazione Carabinieri di Bellosguardo, e pubblicata sull' albo on-line del Comune di Bellosguardo.

AVVERTE

La violazione alle norme di cui trattasi, fatte salve e più gravi responsabilità penali, sarà punita ai sensi del vigente Codice della Strada, D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 .

Che il personale designato all'espletamento dei servizi di polizia stradale, cui agli Art. 11 e 12 del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285, è incaricato del controllo sull'applicazione del presente provvedimento.

IL SINDACO

(Dr. Giuseppe PARENTE)

